



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 453 /2018

N° 8400 di Protocollo Generale

N° d'ord. 924 Reg. Pubblicazioni

Area <u>AMMINISTRATIVA</u>	Nr. d'ordine <u>196</u>	del <u>08.06.2018</u>
Ufficio <u>AFFARI LEGALI</u>	Nr. d'ordine <u>17</u>	del <u>08.06.2018</u>
OGGETTO: DELIBERA C.C.N.38 DEL 18.5.20018 - PAGAMENTO COMPETENZE AVVOCATI VITO AGRESTI E SILVANA BIANCULLI		
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Art. 184 D. Lgs. 267/2000 Visto l'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000	BILANCIO <u>2018</u> cap.352 art.2 impegno n.	€ 38.688,43
Data <u>08.06.2018</u>	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO	

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

- 1) - in data 21.4.1993, veniva stipulato contratto di appalto del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti solidi nonché dei servizi complementari nel territorio comunale, con la società Tradeco s.r.l. da Altamura, al prezzo onnicomprensivo di L.745.000.000, per la durata di dieci anni, dal 16.5.1993 al 16.5.2003;
-all'articolo 24 del predetto contratto concernente "revisione ed adeguamento del canone", le parti concordavano di assoggettare il canone a revisione, in caso di variazione dei costi e a decorrere dal 2° anno successivo all'aggiudicazione, effettuata con deliberazione del .2.1993 n.89, previa determinazione di una percentuale di variazione da applicarsi ai sensi del 4° comma dell' art.33 della n.41/1986, in relazione al prezzo chiuso contrattuale, aumentato del 5% per ogni anno intero sino alla scadenza dell'appalto;
-alla scadenza del contratto, con vari atti deliberativi, si stabiliva l'obiettivo di proseguire nell'affidamento del servizio e, con apposite determinazioni della Responsabile Area Tecnica si affidava, di sei mesi in sei mesi il servizio alla Tradeco s.r.l., fino all'espletamento di nuova gara di appalto ed aggiudicazione definitiva;
-con deliberazione di G.C. del 14.7.2006 n. 44, si approvava un nuovo schema di transazione con la Tradeco., sottoscritto in data 15.11.2006, con cui si reiterava il riconoscimento del diritto alla Tradeco ad ottenere il pagamento della revisione pregressa, determinata a conguaglio in €.493.354,84 oltre IVA e oltre l'importo di €.90.379,96 più IVA quale differenza canoni per il periodo 2003-2004;
-la Tradeco s.r.l., con nota del 16.6.2006 prot.n. 10585 e successiva, ha inoltrato richiesta di €.240.000,00 circa, quale revisione canone relativamente ai periodi di proroga del servizio;

- con deliberazione di G.C. del 12.12.2006 n. 261, apparendo dubbia, per la complessità normativa, giurisprudenziale e dottrina in materia, la possibilità di riconoscere il diritto alla revisione prezzi in capo alla Tradeco s.r.l., si stabiliva l'obiettivo di conferire incarico di consulenza legale all'Avv. Giuseppe Franchino;
- con deliberazione di G.C.n. 77 del 4.04.2007 si determinava quale obiettivo di questa Amministrazione, l'acquisizione di un parere legale, al fine di valutare e ponderare il diritto alla revisione prezzi per gli accordi già sottoscritti con la società Tradeco s.r.l., tenuto conto di quanto suggerito dall'Avv. Franchino con nota del 7.3.2007, anche alla luce delle recenti nuove sentenze intervenute in materia per casi analoghi;
 - in data 15.12.2007, con nota acquisita agli atti in data 21.12.2007 con prot. n.19826, l'avv. Franchino trasmetteva parere con il quale suggeriva, fatta una serie di motivazioni ed argomentazioni, ed anche nell'intento di tutelare l'interesse pubblico, di adottare un provvedimento di sospensione degli atti posti in essere per l'eventuale riconoscimento di quanto richiesto dalla Tradeco e di agire in giudizio per conseguire la declaratoria di nullità ex art.1966 c.c. delle transazioni poste in essere alla luce di recenti sentenze intervenute in materia su casi analoghi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 16.01.2008, si stabiliva di intraprendere un giudizio diretto a conseguire la declaratoria di nullità ex art. 1966 c.c. delle transazioni poste in essere con la ditta Tradeco srl e contestualmente procedere al recupero delle somme già versate, si conferiva l'incarico in questione agli avvocati Vito Agresti – Silvana Bianculi del foro di Matera , e si incaricava il responsabile dell'area amministrativa a provvedere con propri atti all'assunzione dell'impegno ed alla liquidazione della spesa , previa stipula di apposita convenzione che regolasse il pagamento degli onorari secondo quanto stabilito nella propria delibera n.256 del 17.11.2005, prevedendo che il costo del procedimento fosse comunque unico, cioè pari al costo che l'ente avrebbe sopportato con il conferimento di incarico ad unico avvocato;
- in data 05.02.2008 si sottoscriveva apposita convenzione con i legali incaricati e con determina del suddetto responsabile n.94 del 9.4.2008 (R.G. 395/2008) si impegnava la somma di € 2.500,00 per l'incarico in questione;
- il procedimento si concludeva con sentenza del Tribunale di Matera n.935/2014 sfavorevole al comune;
- 2) -nel giudizio sopra descritto si costituiva anche la Monte Paschi di Siena Leasing & Factoring, banca cessionaria del credito della Tradeco , che con ordinanza provvisoriamente esecutiva del 27.3.2010 otteneva dal Giudice Istruttore un provvedimento anticipatorio che ingiungeva al comune il pagamento della somma di € 214.036,09 oltre interessi e spese;
- con nota del 16.2.2011 , acquisita agli atti in pari data con prot. n.2614, i legali dell'ente comunicavano che l'istanza di revoca della detta ordinanza non era stata esaminata alla prima udienza utile del 25.1.2011 per rinvio della causa al 12.10.2011 a causa del trasferimento del magistrato istruttore;
- con la stessa nota, stante la difficoltà di interloquire con tempestività con il Tribunale di Pisticci, unitamente alla possibilità di far ricadere la fattispecie nell'alveo della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (quale controversia relativa a revisione prezzi in materia di appalto pubblico di servizi e/o ad accordo ex art.11 L.241/90) , consigliavano di intraprendere un giudizio innanzi al Tar Basilicata dello stesso oggetto di quello pendente dinanzi al G.O., cercando di ottenere un provvedimento extra ordinem, tale iniziativa avrebbe potuto avere l'effetto di rimettere la cognizione della controversia dinanzi ad un Giudice più tecnico che meglio poteva apprezzare i profili di legittimità fatti valere dall'Ente ; con la stessa nota consigliavano di proporre opposizione all'atto di precetto del 19.01.2011, notificato in data 2.2.2011 ed acquisito agli atti dell'ente in data 4.2.2011 con prot.n.1869, emesso a seguito dell' ordinanza provvisoriamente esecutiva del 27.3.2010 ottenuta dalla Monte Paschi di Siena Leasing Factoring, banca cessionaria del credito della Tradeco, con il quale si intimava al comune il pagamento della somma di € 230.071,93, nonché opposizione all'esecuzione ove fosse stata intrapresa ed alla eventuale fase esecutiva;
- con delibera di G.C. n.48 del 17.2.2011, nel prendere atto della suddetta nota, si conferivano agli avvocati Agresti e Bianculi i seguenti incarichi :
 - a) intraprendere giudizio di opposizione al suddetto atto di precetto e all'esecuzione ove fosse stata promossa dalla Monte Paschi di Siena Leasing & Factoring;
 - b) instaurare giudizio innanzi al Tar Basilicata per le motivazioni sopra espresse;

- con la detta deliberazione si incaricava il responsabile dell'area amministrativa a provvedere con propri atti all'assunzione dell'impegno ed alla liquidazione della spesa , previa stipula di apposita convenzione che regolasse il pagamento degli onorari secondo quanto stabilito nella propria delibera n.256 del 17.11.2005, prevedendo che il costo del procedimento fosse comunque unico, cioè pari al costo che l'ente avrebbe sopportato con il conferimento di incarico ad unico avvocato;
 - in data 21.02.2011 si sottoscriveva apposita convenzione con i legali incaricati relativa ai procedimenti sopra indicati e con determina del suddetto responsabile n.85 del 12.4.2011 (R.G. 374/2011) si impegnavano la somma di € 5.000,00 per gli incarichi in questione;
 - il procedimento instaurato avanti al TAR Basilica si concludeva con sentenza n.160/2015 sfavorevole al comune;
 - il procedimento di opposizione instaurato dai legali dell'ente non è stato più coltivato in quanto con delibera di G.C. n.44 del 2.3.2012 si prendeva atto della nota del 16.2. 2012 prot. n.2612 con la quale l'avvocato Bianculli comunicava che , a seguito della dichiarazione negativa del terzo pignorato, riteneva che l'ente non avesse alcun interesse a coltivare il giudizio di merito.
- 3)-nel corso del giudizio amministrativo instaurato a seguito della detta delibera n.48 del 17.2.2011, il Tar Basilicata con ordinanza n.195/2011 dell'8.9.2011 respingeva la domanda di misure cautelari presentata dai legali dell'ente i quali con nota del 5.10.2011, acquisita agli atti in data 6.10.2011 prot. n. 14606, consigliavano , pur nella difficoltà dell'appello, di ricorrere avverso la suddetta ordinanza evidenziando la difficile divisibilità del contenuto del provvedimento;
- con delibera di G.C. n.250 dell'11.10.2011 , nel prendere atto della suddetta nota, si stabiliva di produrre appello avverso l'ordinanza del TAR Basilicata n.195/2011 dell'8.9.2011, si conferiva incarico agli avvocati Vito Agresti e Silvana Bianculli e si incaricava il responsabile dell'area amministrativa di provvedere con propri atti all'assunzione dell'impegno ed alla liquidazione della spesa , previa stipula di apposita convenzione che regolasse il pagamento degli onorari secondo quanto stabilito nella propria delibera n.256 del 17.11.2005, prevedendo che il costo del procedimento fosse comunque unico, cioè pari al costo che l'ente avrebbe sopportato con il conferimento di incarico ad unico avvocato;
 - in data 31.10.2011 si sottoscriveva apposita convenzione con i legali incaricati e con determina del suddetto responsabile n.193 del 16.11.2011 (R.G. 989/2011) si impegnavano la somma di € 4.500,00 per l'incarico in questione;
 - il procedimento si concludeva con ordinanza n.5154/2011 con la quale il Consiglio di Stato respingeva l'appello presentato e compensava le spese;

CONSIDERATO che gli avvocati Agresti e Bianculli con nota del 12.06.2015, acquisita agli atti dell'ente in data 16.06.2015 con prot. n.7882, richiedevano il pagamento delle proprie competenze in relazione ai procedimenti sopra indicati così specificate oltre iva e cap e spese non imponibili:

- | | |
|--|--|
| 1)Comune/Tradeco-Monte Paschi (Proc. Trib. Matera) | onorari € 14.106,68 + sp.non imp. € 241,20 |
| 2)Comune/Tradeco-Monte Paschi (Proc. Tar Basilicata) | onorari € 15.585,46 + sp.non imp. € 52,50 |
| 3) Comune/Monte Paschi (Opp. atti esecutivi) | onorari € 7.011,55 +sp.non imp. € 301,33 |
| 4) Comune/Tradeco-Monte Paschi (Proc.Cons.di Stato) | onorari € 7.761,05 +sp.non imp. € 29,40 |

Totale onorari € 44.464,55 oltre IVA e CAP +€ 624,43

TENUTO CONTO che:

- questo ente con delibera di C.C.n.61 del 29.07.2016 ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed ha approvato il relativo piano di riequilibrio con delibera di C.C.n.67 del 26 ottobre 2016;
- al fine di predisporre il detto piano di riequilibrio, essendo necessario ridurre la massa creditoria, l'avv. Vito Agresti, anche in rappresentanza dell'avv. Bianculli giusta delega agli atti, a seguito di apposito invito, in data 23.09.2016, sottoscriveva verbale di preaccordo con il quale rinunciava al 20% della somma richiesta per un ammontare, al netto di acconto ricevuti, di € 31.155,96 oltre iva e cap e spese non imponibili per € 624,43 ;
- con delibera di G.C. n.169 del 16.09.2016 si stabilivano le linee operative di riduzione della spesa finalizzate al riequilibrio e successivamente venivano contattati i creditori per formalizzare delle transazioni sulle somme dovute mediante rateizzazioni e riduzioni stabilite con la detta delibera :
 - del 40 % per tutti i crediti che hanno determinato un incremento del patrimonio immobiliare comunale;

- del 20 % per i crediti di importo non superiore a €10.000,00 relativi a fornitura di beni e servizi per i quali risulta emessa apposita fattura;
 - del 30 % per i crediti di importo da € 10.001,00 a €30.000,00 relativi a fornitura di beni e servizi per i quali risulta emessa apposita fattura;
 - del 40 % per i crediti di importo superiore a €30.000,00 relativi a fornitura di beni e servizi per i quali risulta emessa apposita fattura;
- con nota del 27.2.2018, acquisita agli atti dell'ente in data 28.2.2018 con prot.n.3221, il suddetto legale, a seguito di invito per vie brevi, comunicava la sua disponibilità a ridurre l'importo concordato a complessivi euro 30.000 ,00 oltre iva e cap e spese non imponibili per € 624,43 ;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione del Piano di Riequilibrio da parte della Sezione Regionale della Corte dei Conti di Basilicata, giusto dispositivo n.2/2017 sono stati accreditati gli importi del Fondo di Rotazione richiesti al Ministero ai sensi dell'art.243 ter del TUEL;

RILEVATO che l'art.43, comma 1, del D.L.133/2014, convertito con modificazioni nella L.11.11.2014, n.164, prevede, tra l'altro, espressamente per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuite a valere sul "Fondo di rotazione" per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;

CHE con delibera di C.C. n.38 del 18 maggio 2018 si provvedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art.194, comma 1 lett e) del D.L.vo n.267/2000 ammontante a complessivi € 38.688,43 comprese iva, cap e spese non imponibili per il pagamento delle competenze professionali spettanti agli avv.ti Vito Agresti e Silvana Bianculli, quali legali regolarmente incaricati dall'Ente nei procedimenti in premessa specificati;

CHE con la stessa delibera si autorizzava il Responsabile dell'Area Amministrativa all'adozione degli adempimenti consequenziali;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'esecuzione della detta delibera e quindi al pagamento della somma di € 38.688,43 riconosciuta a favore degli avv.ti Vito Agresti e Silvana Bianculli che a tal fine ha trasmesso rispettivamente fattura n.4E/ del 5.6.2018, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot.n. 8130 e fattura n.1/A del 6.6.2018, acquisita agli atti dell'ente in data 7.6.2018 con prot.n.8230 ;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI

- la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134- 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il Triennio 2018/2020;
- la deliberazione di G.C.n.76 del 9.4.2018 con la quale si approvava il piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2018 e si assegnavano gli obiettivi di gestione ai responsabili delle aree;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed esaminati in particolare:
 - L'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - L'art.192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - L'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- L'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di prendere atto della delibera di C.C. n.38 del 18 maggio 2018;
- 2) Di impegnare la somma di € 38.688,43 riconosciuta a favore degli avv.ti Vito Agresti e Silvana Bianculli con la predetta delibera;
- 3) Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 19.656,43 in favore dell'avv. Vito Agresti a saldo della fattura n.4E/2018 del 5.6.2018 e la somma complessiva di €19.032,00 in favore dell'avv. Silvana Bianculli a saldo della fattura n.1/A del 6.6.2018;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 38.688,43 al cap.352 art.2 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 5) Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compresi i relativi mandati di pagamento da effettuarsi per l'avv. Vito Agresti mediante bonifico sull' **IBAN: IT42J0538716100000007001843**, per l'avv. Silvana Bianculli sull' **IBAN: IT56T030671610100000005122**;
- 6) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza ;
- 7) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinate tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

P.I. f.to mtT

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE**
f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it

CRON. N. _____ / _____
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico



Città di Francesco Lomonaco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.
Dalla residenza comunale, _____

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**
(Maurizio BARLETTA)

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
